

VERBALE DI RIUNIONE

In data 24 novembre 2022, alle ore 16:00, presso la sede Confindustriale Chieti-Pescara sita in Via Raiale 110 a Pescara si sono riunite:

- le OO.SS. **FILT CGIL Abruzzo Molise, FIT CISL Abruzzo Molise, FAISA CISAL Abruzzo**, rispettivamente nelle persone di Franco Rolandi, Patrizio Gobeo, Andrea Mascitti, Luciano Lizzi, nonché le **RSA** delle predette sigle nelle persone di Nicola Grifone, Daniele Di Virgilio e Maurizio Pasqualoni (d'ora in avanti assieme anche le "OO.SS.");
- e
l'Azienda **AUTOSERVIZI LA PANORAMICA S.R.L.** nelle persone dei sigg. Sandro, Franco ed Enrica Chiacchieretta (d'ora in avanti anche "l'Azienda"), con l'assistenza della dott.ssa Monica Davide, dell'avv. Arcangelo Finocchi e del dott. Gianluca Dinu di Confindustria Chieti Pescara
- nonché
alla presenza dell'Assessore ai Trasporti del Comune di Chieti il Dott. Stefano Rispoli.

Come deciso in sede di riunione prefettizia in data 15/11/2022, le Parti si incontrano al fine di trovare un accordo scaturente dall'applicazione della Legge Regionale 33 del 28/12/21 e s.m.i.

L'Azienda sottopone all'attenzione delle OO.SS. due accordi, che, dopo ampia discussione, vengono condivisi e sottoscritti dalle parti:

- accordo ponte valido fino al 31/12/2022 relativo al contributo straordinario di Euro 400.000,00 per l'anno 2022 che la Regione Abruzzo ha destinato al Comune di Chieti, riconosciuto con il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28/12/21 numero 33 per la "*copertura dei maggiori costi, anche per indennità retributive varie, relativi al personale*";
- accordo quadro relativo al ricalcolo delle ferie pregresse ai sensi dell'art. 7 della Direttiva CE 1988/2003 e dell'art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

I predetti accordi sono allegati al presente verbale.

Inoltre, sul punto inerente all'adeguamento dei tempi di percorrenza, le OO.SS. chiedono all'Assessore una verifica dei predetti.

L'Azienda, sul punto che precede, tiene a precisare che un appesantimento delle percorrenze determinerà un aumento del costo di produzione per il quale l'Ente concedente dovrà farsi carico del relativo onere.

L'Assessore è favorevole a verificare i tempi di percorrenza.

L'Azienda sul punto ribadisce che come già avvenuto in precedenza, se l'amministrazione impone tempi di percorrenza più dilatati rispetto a quelli attuali, il relativo onere influisce sul costo standard e quindi sul relativo contributo. Si chiarisce che in precedenza l'Amministrazione Ricci e in continuità anche quelle successive, compresa l'attuale, hanno coperto i relativi oneri.

Alla luce di quanto sopra, le OO.SS. dichiarano chiusa con esito positivo la procedura di raffreddamento avviata.

Si allegano: 1) accordo ponte sopracitato; 2) accordo quadro sopracitato; 3) modello verbale di conciliazione individuale; 4) bozza di delibera di Giunta Municipale del Comune di Chieti.


Letto confermato e sottoscritto


L'Azienda


Confindustria Chieti Pescara

Le OO.SS.


RSA







Assessore Trasporti Comune di Chieti



VERBALE DI ACCORDO

In data 24 novembre 2022, presso la sede di Pescara di Confindustria Chieti-Pescara, sita in Via Raiale n. 110 a Pescara, si sono incontrati:


- le OO.SS. **FILT CGIL Abruzzo Molise, FIT CISL Abruzzo Molise, FAISA CISAL Abruzzo**, rispettivamente nelle persone di Franco Rolandi, Patrizio Gobeo, Andrea Mascitti, Luciano Lizzi, nonché le **RSA** delle predette sigle nelle persone di Nicola Grifone, Daniele Di Virgilio e Maurizio Pasqualoni (d'ora in avanti assieme anche le "OO.SS");
- l'Azienda **AUTOSERVIZI LA PANORAMICA S.R.L.** nelle persone dei sigg. Sandro, Franco ed Enrica Chiacchieretta (d'ora in avanti anche "l'Azienda"), con l'assistenza della dott.ssa Monica Davide, dell'avv. Arcangelo Finocchi e del dott. Gianluca Dinu di Confindustria Chieti Pescara.

Premesso che:

- la Regione Abruzzo con L. R. N° 33 del 28/12/2021 e con provvedimento n. 74/4 ha approvato un PdLR il cui art. 2 comma 20 stabilisce che: *"Il contributo straordinario di Euro 400.000,00 per l'anno 2022 al Comune di Chieti, riconosciuto con il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28/12/21 numero 33 (Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art.50, d.lgs. 118/2011 e s. m. i., con modifiche di leggi regionali) è autenticamente interpretato come destinato alla copertura dei maggiori costi, anche per indennità retributive varie, relativi al personale che costituiscono la quota di primaria incidenza sulla spesa complessiva sostenuta dal concessionario per la produzione dei servizi di trasporto pubblico"*;
- a tal fine l'Azienda sottopone alle OO.SS. la seguente proposta, che, tuttavia, dispiegherà gli effetti in essa contenuti solo a seguito dell'erogazione della somma di Euro 400.000,00 da parte dell'Amministrazione Comunale di Chieti all'Azienda e previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Chieti di un provvedimento con cui viene sancita la non computabilità dei costi effettivi del contributo straordinario di cui trattasi ai fini del contributo finale liquidabile all'Azienda stessa ai sensi dell'art. 49, comma 1 lettera b) della Legge Regionale 9/9/83 numero 62 e s.m.i..

Tanto premesso, le Parti stabiliscono quanto segue:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) l'Azienda propone l'erogazione della predetta somma da dividersi tra tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (che si specifica essere un accordo ponte aziendale per l'anno 2022 e con scadenza improrogabile al 31/12/2022) e recepisce la proposta delle OO.SS., che chiedono l'erogazione secondo un criterio di percentuale ponderata, così ripartita:
 - personale viaggiante 92% del totale complessivo;
 - personale officina 6% del totale complessivo;
 - personale impiegatizio 2% del totale complessivo.Inoltre le somme saranno riproporzionate sulla base delle eventuali percentuali di *part time* contrattuali.
Per coloro i quali sono stati assunti nel corso dell'anno 2022, il calcolo dell'ammontare da erogare sarà riproporzionato al numero dei mesi effettivamente lavorati (per mese effettivamente lavorato si intende quello in cui i giorni effettivamente lavorati sono uguali o superiori a 15 [quindici]);
- 3) l'Azienda propone, inoltre, di erogare le somme ai lavoratori mediante liberalità che il datore di lavoro può erogare ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR, e cioè senza che detto valore venga considerato reddito di lavoro dipendente, considerato anche l'innalzamento del limite a Euro 3.000,00, così come previsto dal Decreto Aiuti Quater e della possibilità di rimborsare le utenze domestiche dei propri lavoratori. In questo caso, è, però, fondamentale che ciascun lavoratore presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione comprovante il pagamento dell'utenza domestica. Dovrà, inoltre, essere affiancata un'ulteriore dichiarazione del lavoratore in cui si autocertifica



che non è stato richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro proprio ovvero del coniuge o del familiare;

- 4) la restante parte del contributo straordinario verrà erogato come "una tantum" legata esclusivamente al presente accordo ponte e alla delibera di cui in premessa, con scadenza improrogabile al 31/12/2022, al netto delle imposte e degli oneri contributivi.

Letto confermato e sottoscritto

L'Azienda

Sante Lombardi
Enrico Pinellone
Paolo
[Signature]
[Signature]

Confindustria Chieti/Pescara

[Signature]

Le OO.SS.

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

RSA

[Signature]
[Signature]
[Signature]

VERBALE DI ACCORDO

In data 24 novembre 2022, presso la sede di Pescara di Confindustria Chieti-Pescara, sita in Via Raiale n. 110 a Pescara, si sono incontrati:

- le OO.SS. **FILT CGIL Abruzzo Molise, FIT CISL Abruzzo Molise, FAISA CISAL Abruzzo**, rispettivamente nelle persone di Franco Rolandi, Patrizio Gobeo, Andrea Mascitti, Luciano Lizzi, nonché le **RSA** delle predette sigle nelle persone di Nicola Grifone, Daniele Di Virgilio e Maurizio Pasqualoni (d'ora in avanti assieme anche le "OO.SS");
- e
- l'Azienda **AUTOSERVIZI LA PANORAMICA S.R.L.** nelle persone dei sigg. Sandro, Franco ed Enrica Chiacchieretta (d'ora in avanti anche "l'Azienda"), con l'assistenza della dott.ssa Monica Davide, dell'avv. Arcangelo Finocchi e del dott. Gianluca Dinu di Confindustria Chieti Pescara.

Premesso che:

- le OO.SS nel richiamare i principi statuiti dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in materia di retribuzione feriale, basate sulla interpretazione dell'art. 7 della Direttiva CE 1988/2003 e dell'art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, hanno rivendicato il diritto a percepire durante il periodo di ferie le indennità percepite durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ed in particolare quelle intrinsecamente connesse alle mansioni espletate;
- tale tematica ha trovato una regolamentazione contrattuale con il Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri stipulato in data 10/05/2022, che con decorrenza 01/07/2022, all'art. 4 ha istituito l' "**indennità retributiva ferie**" del valore di Euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui all'art. 10 dell'Accordo Nazionale 13 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000 e da ultimo dall'art. 4 del CCNL vigente summenzionato;
- l'Azienda ha contestato in via di diritto e di fatto i contenuti delle suddette pronunce della Corte di Giustizia, evidenziando che sull'argomento la giurisprudenza è tutt'altro che concorde, ed al solo fine di evitare un contenzioso lungo e dispendioso per tutte le parti, ha dichiarato la propria disponibilità a conciliare la controversia.

Tanto premesso, le Parti stabiliscono quanto segue:

- 1) L'Azienda erogherà le seguenti somme:
 - Euro 1.300,00 (milletrecento/00) lordi ai dipendenti in forza alla data odierna a tempo indeterminato con un'**anzianità di servizio aziendale uguale o superiore a 10 anni**;
 - Euro 800,00 (ottocento/00) lordi ai dipendenti in forza alla data odierna a tempo indeterminato con un'**anzianità di servizio aziendale uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 10 anni**;
 - Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lordi ai dipendenti in forza alla data odierna a tempo indeterminato con un'**anzianità di servizio aziendale inferiore a 5 anni**;
- 2) ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio si considerano solo le anzianità di servizio superiori a sei mesi più un giorno;
- 3) l'erogazione delle predette somme è subordinata alla sottoscrizione di verbali di conciliazione individuali, da formalizzarsi in sede protetta (cfr. allegato);
- 4) la somma determinata secondo i criteri specificati della narrativa che precede, sarà corrisposta ai lavoratori che ne facciano richiesta, a tacitazione di ogni qualsivoglia pretesa connessa collegata o ricollegabile (anche solo potenzialmente) al trattamento retributivo feriale spettante in relazione a tutti i giorni di ferie maturati, siano essi fruiti o non ancora fruiti, in relazione a tutto il periodo compreso tra la data di assunzione ed il 30.06.2022. La somma corrisposta in esecuzione dell'intesa transattiva non comporta effetto alcuno sul calcolo del T.F.R. e degli altri istituti indiretti della retribuzione;
- 5) la validità del presente accordo quadro è subordinata al raggiungimento di un numero di adesioni individuali non inferiore a 40.


Letto confermato e sottoscritto

L'Azienda


Confindustria Chieti Pescara

Le OO.SS.

RSA









VERBALE DI TRANSAZIONE SINDACALE
(artt. 410 e 411 c.p.c. - 2113 IV co. c.c.)

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____ in Chieti _____, dinanzi al sindacalista sig. _____ della _____ presso la sede _____ corrente in _____ alla Via _____ sono comparse le seguenti parti:

- Il Sig. _____ (CF _____), nato a _____ il _____ ed ivi residente alla Via in _____ elettivamente domiciliato
- il sig. Sandro Chiacchiaretta (CF CHCSDR50T23D690T) nato a San Giovanni Teatino (CH) in data 23.12.1950, legale rappresentante della Autoservizi La Panoramica srl con sede in San Giovanni Teatino in Via Aldo Moro 114 CF 00113230692.

Il conciliatore, accertata l'identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertirle circa gli effetti propri degli atti di rinuncia e transazione e, in particolare, il Sig. _____ è stato informato sulla portata dell'accordo e sulla inoppugnabilità dello stesso ed il legale rappresentante della Società Sandro Chiacchiaretta del valore e della vincolatività dell'accordo in questione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c., degli artt. 410 e 411 c.p.c. e dell'art. 1 co. 40 L. 92/2012. Il rappresentante sindacale ha provveduto ad avvertire le parti circa il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche GDPR.

PREMESSA

Le parti, come sopra costituite ed assistite, **premettono quanto segue:**

1. Il sig. _____ che presta attività di lavoro subordinato in favore della Autoservizi La Panoramica Srl- dal _____ con la qualifica di _____ (par. _____), personalmente e tramite l'Organizzazione Sindacale cui appartiene, ha rivendicato il diritto al ricalcolo delle retribuzione feriale mediante l'inclusione di tutte le indennità intrinsecamente connesse alle mansioni espletate ed al conseguente pagamento delle differenze retributive e contributive maturate a tale titolo per tutto il periodo non coperto da prescrizione.

2. La Autoservizi La Panoramica srl pur contestando tale diritto, ha dichiarato la propria disponibilità a conciliare la controversia offrendo a mero titolo transattivo la somma di € _____. Tanto premesso, dopo i chiarimenti offerti dal rappresentante sindacale suindicato, e avendo lo stesso accertato tramite idonei documenti, l'identità dei soggetti di cui sopra e la loro capacità a transigere, la Società Autoservizi La Panoramica srl -ut supra- e il sig. _____, senza riconoscimento alcuno ed al fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio, ed i relativi costi, hanno deciso di conciliare - come in effetti conciliano - ogni rivendicazione del sig. _____ connessa alle ferie ed al ricalcolo della retribuzione feriale ai seguenti patti e condizioni, tutti da ritenersi e da valersi quali essenziali tra loro:

La premessa è patto e forma parte integrante del presente accordo.

a) Il sig. _____ rinuncia alla pretesa avanzata e ad ogni pretesa comunque connessa al ricalcolo della retribuzione feriale, per tutti i giorni di ferie maturati - siano essi goduti o non goduti- dalla data di assunzione al 30.06.2022.

b) il sig. Sandro Chiacchiaretta (CF CHCSDR50T23D690T) nella qualità di legale rappresentante della Società Autoservizi La Panoramica srl -ut supra- senza che ciò rappresenti o significhi - in alcun modo - riconoscimento implicito od esplicito della bontà e fondatezza di qualunque pretesa e richiesta ex adverso azionate e/o azionabili in relazione al ricalcolo della retribuzione feriale in conformità allo spirito conciliativo di cui al presente atto, secondo quanto statuito con verbale di accordo sindacale del _____ offre al sig. _____ una somma lorda onnicomprensiva di € _____ a titolo di integrazione della retribuzione feriale percepita e/o maturata con riferimento a tutto il periodo compreso tra la data di assunzione e quella di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione.

c) Il pagamento della somma lorda offerta al netto delle trattenute e ritenute dovute per legge, sarà eseguito entro _____ mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al sig. _____ le cui coordinate bancarie sono già note alla Società


d) Il Sig. _____ accetta la somma di cui al precedente punto b), nonché la natura ed il relativo titolo di imputazione e, contestualmente, rinuncia alla rivendicazione avanzata nonché ad ogni ulteriore ed eventuale diritto e/o azione connessa, collegata o ricollegabile (anche solo potenzialmente o in virtù di rapporti con soggetti terzi) alle ferie ed alla retribuzione feriale e pertanto, nel sottoscrivere il presente atto ed accettando la somma offerta a titolo di integrazione della retribuzione feriale dalla data di assunzione fino alla sottoscrizione del presente verbale dichiara di non aver altro a pretendere ad alcun titolo, causa, ragione dedotta e/o deducibile - direttamente e/o indirettamente - in relazione alla suddetta pretesa, per essere stato completamente soddisfatto e tacitato per ogni eventuale ulteriore rivendicazione ad essa connessa, di qualsiasi natura. Dichiara altresì che alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione non è pendente alcuna azione giudiziaria e non, avente ad oggetto le ferie ed il ricalcolo della retribuzione feriale e riconosce che alla data del 30.06.2022 i giorni di ferie maturati e non goduti sono pari a _____.

e) La Società La Panoramica srl - ut supra- come sopra rappresentata prende atto delle dichiarazioni e degli impegni assunti dal sig. _____ nella narrativa che precede ed accetta - dal canto suo - le rinunzie ex adverso operate ed ivi contenute.

f) Ogni clausola del presente accordo deve ritenersi essenziale ed inderogabile, così da costituire un unico contesto con le altre, onde il venir meno dell'efficacia di una qualsiasi delle stesse comporterà la caducazione dell'intero accordo.

g) Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno, pertanto, atto della intervenuta amichevole e definitiva conciliazione, a tutti gli effetti di legge, di ogni questione connessa e/o ricollegabile sia pure indirettamente al ricalcolo della retribuzione feriale, dichiarando il lavoratore di essere stato espressamente preavvertito degli effetti derivanti dalla sottoscrizione della presente conciliazione e della non impugnabilità di essa.

In particolare il sig. _____ dichiara espressamente di:



• aver ricevuto effettiva assistenza da parte del proprio sindacalista/essere pienamente consapevole - a nome della richiamata attività di assistenza - dell'oggetto e dell'entità delle rinunce oggi sottoscritte nonché delle conseguenze di tali rinunce nell'alveo della propria sfera giuridica;

- di essere stato integralmente soddisfatto in ordine ad ogni sua richiesta di informazione e/o approfondimento.

11. Le parti si impegnano, infine, ad osservare la più stretta riservatezza in ordine alla presente transazione ed ai dati, informazioni e notizie in essa contenuti: è fatto, pertanto, loro divieto di divulgare, far conoscere o comunicare a terzi il contenuto del presente accordo nonché modalità e contenuti dell'accordo.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali UE 2016/679-GDPR, i dati personali contenuti in questo verbale di conciliazione in sede sindacale (contenente rinunce), saranno trattati con strumenti informatici e su supporto cartaceo. La base giuridica di tale trattamento è costituita dall'obbligo di legge. Le operazioni di trattamento saranno effettuate da Addetti al trattamento, soggetti autorizzati dai Titolari all'assolvimento di tali compiti opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Gli Addetti al trattamento si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente verbale di conciliazione in sede giudiziale, nonché i fatti avvenuti in costanza del rapporto di lavoro in questione alle dipendenze della Società Autoservizi La Panoramica srl. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ai fini della suddetta finalità e nei termini previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei dati personali è _____

Il conciliatore, dopo aver proceduto alla identificazione delle parti, dichiara che le sottoscrizioni delle stesse sono autografe e sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione contestualmente in sua presenza.

LCS

MANDATO

Il sottoscritto sig. _____

conferisce

al Sig. _____ dell'O.S. _____ specifico mandato di assistenza nella sottoscrizione del presente verbale di conciliazione nei confronti delle Società Autoservizi La Panoramica srl

Chieti





Seduta del

Deliberazione n.

Oggetto: miglioramento del Servizio Trasporto Pubblico locale – modifica delibera di Giunta Comunale n. 347 del 06.10.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Servizio di Trasporto Pubblico Locale è gestito dalla Società "La Panoramica Srl" in virtù di concessione da ultimo prorogata con delibera di Consiglio Comunale n. 238 del 27.07.2022, sino al 31.03.2023, così come previsto dalla DGR n. 135/2022 e consentito dal D.L. n. 18/2020. Agli stessi termini, modalità e condizioni vigenti, di cui alla rimodulazione del Trasporto Pubblico Locale approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 132/2021 e, comunque fino a diverse determinazioni regionali e/o comunali;

Considerato che,

- La Legge Regionale n. 33 del 28.12.2021, n. 206 serie Speciale, nell'art. 12 – Interventi per il miglioramento della mobilità urbana della città di Chieti – al comma 1 recita che: "Al fine di promuovere il miglioramento della mobilità urbana della città di Chieti ed assicurare l'esercizio del trasporto pubblico locale nella piena corrispondenza fra crescenti oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari, la Regione riconosce al Comune di Chieti un contributo destinato alla copertura dei maggiori costi di produzione dei servizi offerti all'utenza pari ad € 400.000,00 per l'anno 2022, da imputarsi sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "contributo al Comune di Chieti per la copertura di maggiori costi di produzione del trasporto pubblico locale";
- Che, alla luce del suddetta art. 12 della L.R. 33/2021, con delibera di Giunta Comunale n. 276 del 28.04.2022 avente ad oggetto "Miglioramento del Servizio TPL nella città di Chieti, atto di indirizzo" si è provveduto a:
 - Razionalizzare ed ottimizzare il Servizio di Trasporto Pubblico Locale mediante il ripristino delle Corse bis del mattino, per il trasporto degli studenti, da concordare con il concessionario del T.P.L.;
 - Destinare la somma di € 400.000,00 derivante dal trasferimento di risorse da parte della regione Abruzzo nell'anno 2022 al finanziamento delle seguenti spese: € 250.000,00 al pagamento degli oneri contrattuali in favore dei dipendenti; € 150.000,00 al ripristino delle corse bis per le percorrenze da effettuarsi al mattino relative al trasporto degli studenti;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 347 del 06.10.2022 si è provveduto a :
 - confermare il punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta Comunale n. 276 del 28.04.2022 in ordine alla volontà "di procedere alla razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale mediante ripristino delle Corse Bis del mattino, per il trasporto degli studenti, da concordare con il concessionario del Trasporto Pubblico Locale"
 - Rettificare il punto 2 del dispositivo della delibera di Giunta Comunale n. 276 del 28.04.2022 nel modo che segue:
"di destinare la somma di € 400.000,00 derivante dal trasferimento di risorse da parte

della Regione Abruzzo nell'anno 2022 al finanziamento delle seguenti spese:

>Euro 250.000,00 al pagamento dei maggiori oneri contrattuali, subordinando lo stesso pagamento alla sottoscrizione di un verbale di accordo tra le Organizzazioni Sindacali e l'Azienda "La Panoramica srl" entro 31 ottobre 2022, dando contestualmente atto che se le parti interessate non dovessero addivenire alla suddetta riattivazione nel termine sopracitato, l'intera somma di Euro 250.000,00 sarà destinata al miglioramento della mobilità urbana della città di Chieti;

>Euro 150.000,00 al ripristino delle corse bis per le percorrenze da effettuarsi al mattino relative al trasporto degli studenti";

- Il Legislatore Regionale, in sede di interpretazione autentica dell'art. 12 della L. R. n. 33/2021, all'art. 2 – comma 20 della L.R. n. 29 del 3.11.2022, ha chiarito che il contributo straordinario di € 400.000,00 è "destinato alla copertura dei maggiori costi, anche per indennità retributive varie, relativi al personale che costituiscono la quota di primaria incidenza sulla spesa complessiva sostenuta dal concessionario per la produzione dei servizi di trasporto pubblico";

Considerando altresì che il Comune intende favorire, per quanto possibile, la positiva conclusione della procedura di raffreddamento avviata dalle categorie sindacali nei confronti della "La Panoramica Srl" dinanzi al Prefetto, con il coinvolgimento del Comune di Chieti e della Regione Abruzzo;

Che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario rettificare, in parte, la suddetta delibera n. 347 del 06.10.2022, stabilendo che il contributo straordinario di € 400.000,00 è da intendersi destinato esclusivamente alla copertura dei maggiori costi sostenuti per il personale, anche per indennità retributive varie, che costituiscono quota di primaria incidenza sulla spesa complessiva sostenuta dal concessionario per la produzione dei servizi di trasporto pubblico;

Ritenuto, inoltre, di dare indirizzo agli uffici preposti in ordine alle modalità di ripartizione dei suddetti fondi;

Vista la L.R. 10.01.2011, n. 1;

Visto il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23.10.2007;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 152/1998;

Vista la L.R. 33/2021;


Vista l'art. 2 – comma 20 della L.R. n. 29 del 3.11.2022;

con voti unanimi e palesi;


    **DELIBERA**

per le motivazioni tutte espresse in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di adottare il presente provvedimento quale indirizzo agli uffici competenti nel modo che segue:

1. tenuto conto dell'interpretazione autentica nella premessa di specificata, di rettificare il punto 2 del dispositivo della delibera di G. C. n. 347 del 06.10.2022 nel seguente modo:
 - "di destinare la somma di € 400.000,00 derivante dal trasferimento di risorse da parte della Regione Abruzzo nell'anno 2022, alla copertura dei maggiori costi, anche per indennità retributive varie, relativi al personale che costituiscono la quota di primaria incidenza sulla spesa complessiva sostenuta dal concessionario per la produzione dei servizi di trasporto pubblico";
2. di dare atto che il contributo straordinario di euro 400.000 per l'anno 2022 riconosciuto in favore del Comune di Chieti con il comma 1 dell'art.12 della legge regionale Abruzzo numero 33 del 28/12/2021, interpretata autenticamente con provvedimento consigliere numero 74/4 del 18.10.2022, non verrà computato nei costi effettivi del servizio di TPL sopportati da la "La Panoramica Srl" nell'anno 2022, ai fini del calcolo del ricavo presunto, da portare in detrazione al deficit standard ai sensi dell'art. 49 primo comma lettera b) della legge regionale Abruzzo 9/9/83 numero 62 e s.m.i;












3. di comunicare il presente provvedimento alla "La Panoramica Srl", nonché, per eventuali osservazioni in merito, alla Regione Abruzzo;
4. di demandare al Dirigente del 5° Settore ogni atto connesso e consequenziale al presente provvedimento.



Geo. P. ...

... ..

... ..

... ..

... ..
... ..



